SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 LUGLIO 1878

tenuto negli accertamenti del reddito degli opifizi per la revisione dell'imposta sui fabbricati. »

Martini, Maurigi, Lugli, Giambastiani, Quartieri, Polti, Grossi, Mariotti, Morelli Salvatore, Visocchi, Mordini, Incagnoli, Adamoli, Antongini, Toaldi, De Riseis, Bonacci, Bajocco, Mussi Giuseppe.

L'onorevole Visocchi ha facoltà di svolgere questa demanda di interrogazione.

VISOCCIII. Per un complesso di circostanze impreviste, fra tutti gli egregi ed autorevoli colleghi che sottoscrissero quella domanda d'interrogazione, accadde di svolgerla a me che mi sento il meno abile oratore, ed il meno efficace. Esporrò brevemente le mie ragioni, sperando più nel valore di esse che dal mio dire.

Giunsero a noi molti reclami degl'industriali posti nelle varie parti del regno, i quali nella revisione dell'imposta sui fabbricati, che ora si sta compiendo, vedono una grande novità. Essi sono obbligati a porre il reddito del macchinario insieme con quello del fabbricato per essere assoggettato egualmente all'imposta dei fabbricati, mentre fino dal 1865, epoca in cui questa legge dell'imposta andò in vigore, essi non erano stati mai chiamati a simile accertamento.

Questi industrianti, presentano ogni resistenza a questa domanda degli agenti delle tasse, e dicono: la legge del 1877, per la quale è ordinata questa nuova revisione, non ha alcun articolo, non ha nessuna parola la quale innuovi la legge del 1865. Quale è dunque la legge che ci obbliga a questa nuova denuncia, a questo novello accertamento? Finchè voi, signori agenti, non ci presenterete un articolo di legge, al quale noi dobbiamo sottoporci, noi non siamo acconci nè a rivelare i redditi dei nostri meccanismi, nè ad accettare alcun accertamento che voi ci vogliate fare in proposito. Allora gli agenti di finanza sono venuti per dirci che vi sono alcune sentenze di tribunali, nelle quali è stato ordinato che i meccanismi siano assoggettati ad imposta al pari del fabbricato, e mostrano le circolari del ministro Magliani e dicono essere obbligati a sottostare a queste disposizioni.

Or danque, signori, è pur necessario tornare un poco ad esaminare questa legge del 1865 ed a vedere quali sono le sue disposizioni, ed il modo vero col quale esse vanno intese.

Non tralascierò di ricordare come la Commissione per gli scioperi, la quale ha avuto occasione di visitare quasi tutti gli opifizi d'Italia, d'ascoltare i reclami è le giuste aspirazioni degli industrianti, ha dovuto sentire lamenti per questa specie d'innovazione che voleva farsi nell'esecuzione dell'imposta

sui fabbricati, ed è venuta a farsi rappresentante presso il Ministero di questi desiderii e di questi voti; mi duole di non vedere in quest'Aula gli onorevoli Zanolini e Luzzatti, ma vedo con piacere l'onorevole Morpurgo, il quale potrà dar testimonianza della mia asserzione. (L'onorevole Morpurgo chiede di parlare)

Che cosa dice la legge del 1865? Dice all'articolo 1:

« I fabbricati ed ogni altra stabile costruzione saranno soggetti in proporzione del loro reddito netto ad un'imposta. »

All'articolo 3 dice:

« Il reddito netto dei fabbricati e delle costruzioni indicate all'articolo 1 è fissato deducendo dal reddito lordo dei medesimi, a titolo di riparazione e di mantenimento e d'ogni altra spesa eventuale, un terzo per gli opifici ed un quarto per ogni altro fabbricato e costruzione. »

Notate, signori, che la parola opifisi viene ora la prima volta nella legge, quando si tratta, vale a dire, della somma dei redditi che si deve dedurre.

L'articolo 5 dice:

- « Saranno considerati come opifizi tutte le costruzioni specialmente destinate all'industria, e munite di meccanismi ed apparecchi fissi.
- « Sono pure considerati come opifizi i ponti soggetti di pedaggio ed ogni altra costruzione galleggiante assicurata a punti fissi nel suolo. »

Ora, o signori, quelli che vogliono rendere questa legge più fiscale di quello che infatti non sia, dalla determinazione della parola opifizio che trovasi nell'articolo 5, pensano che debba essere assoggettato all'imposta l'opifizio intiero, compreso i meccanismi, ecc.

Debbo però far notare alla Camera che quando questa legge fu votata da questo ramo del Parlamento, nella tornata del 7 dicembre 1864, l'onorevole Polsinelli, l'onorevole Lualdi ed anche l'onorevole Possenti s'impensierirono che dalla dizione di questa legge potesse derivare una soverchia fiscalità, in modo da applicare l'imposta fabbricati anche sui meccanismi, e proposero un articolo dichiarativo. Rispose loro per tranquillarli l'onorevole Briganti-Bellini che era della Commissione.

Io non posso dispensarmi di leggere alla Camera un brano del suo discerso, il quale mi sembra così chiaro, che meglio delle mie parole, ed anche più autorevolmente, potrà attestare la vera intenzione che deve darsi alla legge:

« L'emendamento dell'onorevole Polsinelli, secondo me, riposa sopra un principio giusto, ma ron credo nè necessario nè opportuno introdurlo nella